

proposta di legge n. 287

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 15 gennaio 2009

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE DELL'AEROPORTO DELLE MARCHE
LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1986, N. 6

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge integra le disposizioni della l.r. 6/1986, con la quale è stata prevista la costituzione della società per azioni Aerdorica-Sogesam, allo scopo di gestire i servizi connessi alla gestione dell'aeroporto "Raffaello Sanzio" di Falconara Marittima.

Gli articoli 3 e 4 della l.r. 6/1986 stabiliscono che al capitale sociale, a maggioranza pubblica, partecipano, oltre alla Regione e agli enti locali, altri enti pubblici e aziende a partecipazione pubblica, aziende private, nonché aziende e istituti di credito.

Attualmente l'azionariato pubblico copre il 50,216 per cento del capitale: la quota della Regione corrisponde al 31,560 e il resto è suddiviso tra Province, Camera di commercio ed i Comuni di Ancona, Senigallia, Jesi, Falconara Marittima e Chiaravalle.

In data 28 novembre 2008 l'assemblea dei soci ha stabilito un consistente aumento del capitale sociale, ora pari a 6.473.102 euro, dando mandato al consiglio di amministrazione di acquisire manifestazioni di interesse all'acquisto di quote sociali da parte di terzi.

Con la presente proposta si intende pertanto consentire l'ingresso di nuovi soci, anche riducendo la partecipazione azionaria pubblica. L'obiettivo è quello di rafforzare la compagine societaria con soggetti interessati allo sviluppo strategico dell'infrastruttura marchigiana e alle sue relazioni con l'estero.

L'azionariato odierno ha sostenuto con una certa difficoltà la gestione della fase conseguente al drastico ridimensionamento delle atti-

vità delle società partecipate e in particolare di Evolvavia s.r.l., riportando l'Aerdorica alla principale funzione di gestore di servizi aeroportuali; pertanto, al fine di consentire l'attuazione di un programma significativo di rilancio e di sviluppo di nuove rotte, occorre disporre di più elevate capacità finanziarie ed imprenditoriali con decisi interessi nel settore.

Si intende inoltre riconoscere esplicitamente ai servizi aeroportuali a terra, svolti da Aerdorica nell'aeroporto delle Marche e strettamente connessi al trasporto aereo di passeggeri e merci, il carattere di "servizio di interesse economico generale" ai sensi del punto 34 della Comunicazione della Commissione europea (2005/C 312/01), in relazione all'unicità dell'aeroporto nel territorio regionale e delle funzioni strategiche dei servizi svolti.

Di conseguenza l'articolo 1, comma 3, della proposta prevede che la Giunta regionale approvi un apposito schema di convenzione da stipulare con la società Aerdorica per regolare la compensazione di tali obblighi di servizio pubblico, in modo da fissare, come previsto dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa Altmark, parametri di calcolo definiti preventivamente in modo obiettivo e trasparente, tenendo conto degli introiti e di un margine di utile ragionevole. In tale condizione, poiché l'aeroporto di Falconara appartiene alla categoria "D", con numero di passeggeri inferiore ad un milione/anno, le compensazioni di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato compatibili con la normativa europea.

Art. 1

*(Partecipazione alla società
e svolgimento dell'attività)*

1. La Giunta regionale promuove l'ingresso di nuovi soci nella società Aerdorica s.p.a., anche con la partecipazione di soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 1986, n. 6 (Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società Aerdorica-Sogesam s.p.a.) e con l'eventuale riduzione del capitale pubblico previsto dall'articolo 4 della medesima legge regionale.

2. La fornitura di servizi aeroportuali a terra strettamente connessi al trasporto aereo di passeggeri e merci, svolta dalla società di cui al comma 1, costituisce per la collettività regionale un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE, i cui obblighi di servizio pubblico possono essere compensati in osservanza della Comunicazione della Commissione orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (2005/C 312/01).

3. Al fine di assicurare gli obblighi di servizio pubblico di cui al comma 2, la Giunta regionale approva lo schema di convenzione da stipulare tra la Regione e la società di gestione.